

CONVENZIONE

Collaborazione tra ERPAC e Fondazione Scriptorium Foroiulense – ETS per iniziative culturali di tipo divulgativo, ludico e ricreativo.

Intervengono

l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC (di seguito "ERPAC"), con sede legale in via Armando Diaz, 5 – 34170, Gorizia (GO) – C.F./P. IVA n. 01175730314 nella persona della Direttrice Generale dott.ssa Lydia Alessio-Verni, domiciliata per la carica presso l'Ente;

La Fondazione Scriptorium Foroiulense - ETS (di seguito "Fondazione Scriptorium"), con sede legale in via Udine, 2 – 33038, San Daniele del Friuli (UD) – C.F./P.IVA 02744940301 nella persona del Presidente della Fondazione sig. Roberto Giurano;

(di seguito congiuntamente definite come "le Parti" e singolarmente "la Parte")

Premesso che:

- a) la Fondazione Scriptorium nasce con lo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e l'insegnamento dell'Arte Calligrafa Antica, lo studio e la ricerca storica, la realizzazione di eventi in contesti diversi, compresi gli eventi a scopo filantropico di rilievo nazionale ed internazionale;
- b) successivamente la Fondazione Scriptorium ha intrapreso un cammino progettuale volto all'insegnamento degli antichi mestieri artistici nella loro generalità, dalla scrittura alla miniatura e alla legatoria, finalizzato ad una platea ampia, anche se diretto in particolare verso i giovani, nell'ottica di favorire crescita culturale, occupabilità e inclusione sociale;
- c) l'ERPAC è un Ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la Legge Regionale n. 2 del 25/02/2016, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e sottoposto alla vigilanza e al controllo della stessa Regione la cui finalità è mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale, per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del territorio e si occupa, più nello specifico, di promuovere il complesso degli istituti e dei luoghi della cultura, quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché gli altri beni culturali presenti sul proprio territorio, con un approccio unitario, integrato e graduale e attraverso un'azione di catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. OGGETTO

1. La Fondazione Scriptorium e l'ERPAC, con il presente atto, instaurano un accordo di collaborazione con riferimento a iniziative di tipo divulgativo, ludico e ricreativo, con finalità sociali e nell'ottica dell'inclusività.
2. La presente convenzione riguarda, in particolare, le seguenti iniziative:
 - a) riproduzioni su supporti moderni di testi redatti in antiche scritture (es. composizione di parole e testi in "littera" gotica, cancelleresca, corsivo inglese, onciale) e arte della miniatura;
 - b) rilegatura realizzata a fini didattici, dimostrativi o commerciali (sono esclusi interventi diretti su beni culturali);
 - c) collaborazione in eventi;
 - d) attività varie a carattere divulgativo, ludico e ricreativo.

Art. 2. ACCORDI ATTUATIVI

1. La presente collaborazione viene attuata mediante singoli progetti, i cui contenuti e modalità di realizzazione verranno disciplinati da specifici accordi attuativi da scambiare via PEC.

Art. 3. IMPEGNI DELLE PARTI

1. Ciascuna Parte si impegna a:

- a) fornire all'altra le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e alle relative misure di sicurezza ed emergenza nella sede di svolgimento delle attività nel caso in cui il personale di una delle Parti debba accedere presso i locali dell'altra;
- b) comunicare tempestivamente ogni eventuale incidente o infortunio occorso al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
- c) garantire adeguata copertura assicurativa ai propri lavoratori o volontari per ogni e ciascuna attività prevista dalla collaborazione in oggetto.

2. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti, alle disposizioni e alle procedure interne in materia di sicurezza presso la sede di esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione, osservando, in particolare le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D.lgs. 81/2008, ivi compresi gli obblighi di cui all'art. 20 del citato decreto e le indicazioni fornite dalla Parte ospitante.

3. Le riproduzioni sono eseguite senza scopo di lucro da copie digitalizzate già disponibili presso l'ERPAC.

4. Le riproduzioni devono riportare gli elementi che consentono l'identificazione dell'opera riprodotta e l'Ente conservatore.

5. La Fondazione Scriptorium si impegna a comunicare preliminarmente all'ERPAC il numero delle copie che intende realizzare e la relativa destinazione.

Art. 4. SPESE

1. Le spese per l'attuazione della presente convenzione sono a carico della Fondazione Scriptorium. Non sono previsti oneri a carico dell'ERPAC.

Art. 5. DURATA

1. La presente convenzione ha una durata di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e si rinnova su concorde intesa delle Parti, da esprimere almeno 2 mesi prima della scadenza.

Art. 6. MODIFICHE

1. Ogni e qualsiasi modifica della convenzione potrà essere concordata solamente mediante atto scritto con scambio di comunicazioni da trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata (PEC); il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti. Fanno eccezione le modifiche formali, purché queste ultime non siano idonee a incidere o ad alterare il contenuto sostanziale della convenzione.

Art. 7. REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 8. RECESSO

1. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione da trasmettere a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

2. In caso di recesso dovrà comunque essere garantito il completamento delle attività già avviate.

Art. 9. REFERENTI

1. Le Parti individuano quali referenti per l'attuazione dalla presente convenzione:

- a) il Presidente della Fondazione Scriptorium Foroiulense (ETS) o suo delegato;

- b) il direttore *pro tempore* del Servizio Ricerca Musei e Archivi Storici.
2. Nel corso di vigenza della convenzione ciascuna Parte può sostituire il proprio referente, dandone comunicazione alla Controparte.
3. Gli aspetti operativi per l'ERPAC sono demandati al personale di Biblioteca dei Musei Provinciali e Archivio Storico Provinciale.

Art. 10. FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

**Ente regionale per il patrimonio culturale della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC**

La Direttrice Generale
Dott.ssa Lydia Alessio-Verni

.....

Fondazione Scriptorium Foroiuliense (ETS)

Il Presidente della Fondazione
Sig. Roberto Giurano

.....

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: GLENDA ZANOLLA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 18/02/2026 18:03:29